



## AVVISO DI CHIARIMENTO

### ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA RISORSE IDRICHE DEL BACINO DEL FRATTA – GORZONE. SCELTA DI UN SOCIO OPERATIVO PER CREARE UNA NUOVA SOCIETÀ CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO FANGHI.

Tender\_775 – rfq\_1229

Con riferimento all'evento in epigrafe, si ricevono i seguenti quesiti ai quali si fornisce risposta.

#### Quesito 1

Poiché ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 dell'allegato M (contratto di servizio), la società mista dovrà costituire "una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale previsto del servizio per cinque anni" e considerato che tale società mista è costituita, oltre che dal socio operativo, anche da Acque del Chiampo S.p.A. e da Medio Chiampo S.p.A., al fine di poter usufruire delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice degli Appalti, si chiede se le predette società a partecipazione pubblica posseggono o meno le certificazioni che consentono di usufruire delle riduzioni. In caso di riscontro positivo si chiede di chiarire di quali certificazioni sono in possesso.

#### Risposta 1

Il beneficio previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice va messo in relazione alle certificazioni possedute dall'operatore che presenterà la garanzia, identificato con la persona giuridica della Società mista ancora da costituire. Per tale motivo, le certificazioni possedute da Acque del Chiampo S.p.A. e da Medio Chiampo S.p.A. sono ininfluenti ai fini del beneficio richiesto.

#### Quesito 2


Sempre con riferimento all'art. 28 dell'allegato M (contratto di servizio), si chiede:

- di confermare che l'importo contrattuale sul quale calcolare la cauzione definitiva è quello relativo a 5 anni di gestione e non all'intera durata della concessione.
- di chiarire chi sia il beneficiario della cauzione definitiva

#### Risposta 2

Si conferma che:

- l'importo contrattuale su cui calcolare la garanzia di cui all'art. 28 dell'allegato M (contratto di servizio) è quello relativo a cinque anni di gestione come peraltro già previsto dal medesimo articolo e dall'avviso di chiarimento prot. 2898/2020 del 31/01/2020 (vedi risposte nr. 5 e 11);
- i beneficiari della suddetta garanzia sono i soci pubblici della Società mista ovvero Acque del Chiampo S.p.A. e da Medio Chiampo S.p.A.





**Quesito 3**

Sempre con riferimento all'art. 28 dell'allegato M (contratto di servizio), considerato che la risposta al quesito n. 5 da Voi fornita ha già chiarito che "Ad ogni scadenza quinquennale, la Società mista dovrà quindi sostituire la garanzia, anche mediante polizza emessa da altro garante, purché ciò avvenga prima della naturale scadenza della precedente polizza senza soluzione di continuità", si chiede se la polizza definitiva possa prevedere espressamente che il mancato rinnovo della stessa da parte della compagnia non comporta la preventiva escussione.

**Risposta 3**

Il frazionamento quinquennale, con possibile cambio del soggetto garante, è previsto al solo fine di consentire il facile reperimento sul mercato della garanzia in parola; resta in ogni caso inteso che la stessa deve rimanere attiva per tutta la durata del Contratto di Servizio senza soluzione di continuità. Per tale motivo, il mancato rinnovo della polizza di cui all'art. 28 dell'allegato M (contratto di servizio), si configura al pari dell'inadempimento contrattuale previsto all'inizio del primo quinquennio dall'art. 42, punto 25 *"Ritardata presentazione delle garanzie di cui all'Art. 28"* sanzionato con una *"penale di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 6 mesi, trascorso i quali si realizza la causa di risoluzione per mancato inizio (prosecuzione n.d.r.) del servizio"*.

Fermo il resto

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Alberto Piccoli